

Sent. n. 7/2023 pubbl. il 02/03/2023
Rep. n. 14/2023 del 02/03/2023

N. 2 / 2017 sub. 3 r.g.



FALL. 4/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 31.1.2023, e letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

vista l'istanza di risoluzione del concordato preventivo, con contestuale richiesta di fallimento, depositata dalla [REDACTED]

udite le parti comparse alle udienze del 10.11.2022 dinanzi al giudice relatore, ed all'udienza collegiale del 31.1.2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

Preliminarmente va osservato che il termine per l'adempimento della proposta concordataria è stato indicato nel 31.12.2020, e che la richiesta di risoluzione del concordato preventivo è stata depositata il 7.10.2022 dalla [REDACTED] in violazione del termine annuale stabilito dall'art. 186 comma 3 l.f.

Tuttavia quest'ultimo termine ha natura decadenziale, per cui il suo mancato rispetto non può essere rilevato d'ufficio, ove, come è accaduto nel caso in esame, la debitrice costituitasi in giudizio, non l'abbia eccepito, anzi associandosi alla richiesta di risoluzione del concordato (Trib. Milano 6.6.2018).

L [REDACTED] è legittimata a richiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di [REDACTED] poiché è documentata la sua qualità di creditrice, essendo indicata al cronologico n. 297 dell'elenco, quale titolare di un credito di € 155.661,08, del quale era previsto il pagamento nella misura del 20%, pari ad € 31.132,22.



Nel merito l'inadempimento della proposta concordataria è evidente.

Attraverso la liquidazione del patrimonio s [REDACTED] rebbe dovuto, entro il 31.12.2020:

- pagare integralmente le spese di giustizia, i crediti in prededuzione e gli oneri da sostenersi in esecuzione del piano, pari ad € 955.000,00;
- pagare integralmente i creditori privilegiati, del complessivo ammontare di € 4.430.583,00;
- pagare i creditori chirografari, del complessivo ammontare di € 11.731.865,00, nella misura del 27% (pari ad € 3.167.603,00).

Già il 23.7.2021 il commissario giudiziale dott. Luca Di Iorio ha depositato una relazione con cui ha segnalato che il piano concordatario non avrebbe potuto essere rispettato, poiché durante l'attività di realizzo dei crediti era emerso che molti di essi erano inesigibili, poiché i tentativi di vendita delle merci avevano avuto esito negativo, e poiché i crediti nei confronti della società erano risultati molto superiori rispetto a quelli indicati nella proposta, i cui tempi di attuazione si stavano molto dilatando, comportando l'incremento delle spese; in quella circostanza il commissario ha invitato anche il giudice delegato a rendere nota la sua comunicazione ai creditori, affinché valutassero se chiedere la risoluzione del concordato.

Tali considerazioni del commissario sono state fondate su una comunicazione trasmessagli dal liquidatore giudiziale, il quale aveva evidenziato che *"Nella migliore delle ipotesi, ovvero realizzo competitive immobiliari al secondo esperimento (con riduzione 1/4), realizzo alla prima competitiva dei beni strumentali e beni immateriali, realizzo crediti residui, realizzo merci alle prossime competitive, realizzo crediti v/altri, incassi locazione da oggi a fine 2022"*, sarebbero stati soddisfatti integralmente i soli crediti prededucibili, quelli privilegiati al 66%, e quelli chirografari non avrebbero potuto essere neanche minimamente soddisfatti.

L'andamento delle vendite successive alla predetta nota, abbondantemente negativo e compendiato nella comunicazione depositata dal liquidatore in data 3.11.2022, in cui si dà atto dell'esito negativo di tre tentativi di vendita, e della fissazione per il giorno 10.11.2022 del quarto tentativo, induce il Tribunale a giudicare come di fatto non realizzabile neanche la previsione indicata dal liquidatore nella precedente comunicazione rivolta al commissario, previsione che ad ogni modo, indicando come pari a zero le percentuali di soddisfazione dei crediti chirografari, avrebbe imposto, già all'epoca, l'accoglimento di un'eventuale richiesta di risoluzione per inadempimento.

Il discostamento tra le percentuali di soddisfazione del ceto creditorio indicate nella proposta e quelle che si raggiungerebbero in caso di prosecuzione della procedura sarebbe dunque



macroscopico, e l'inadempimento, già alla data attuale, è caratterizzato dalla gravità richiesta dall'art. 186 comma 2 l.f.

Va infine detto che (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 4398 del 4.3.2015) *“Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.”*

La domanda [redacted] deve quindi essere accolta, con la risoluzione del concordato, e la [redacted] il cui stato di insolvenza è conclamato e non contestato.

Il liquidatore giudiziale in data 26.1.2023 ha chiesto che gli venga riconosciuto un acconto sui suoi compensi, ed ogni provvedimento in proposito è stato differito alla decisione sulla richiesta di risoluzione del concordato preventivo.

Tenendo conto:

- del passivo accertato (pari ad € 19.547.017,59) e dell'attivo realizzato (pari ad € 1.335.664,76);
- del fatto che la liquidazione ha avuto ad oggetto alcuni immobili (un garage, due terreni, due immobili), beni strumentali (scaffali presenti nel capannone in leasing, beni strumentali presenti nel capannone di via Adige), merci (lotto di merce ex dipros), la cessione dei crediti vantati verso [redacted] l'incasso di numerosi canoni di locazione mensili, l'incasso di crediti commerciali;
- dei valori minimi di liquidazione previsti dall'art. 5 comma 3 d.m. 30/2012, in considerazione del fatto che, a fronte delle attività di liquidazione sopra dette, è stato



depositato un solo piano di riparto, e del fatto che le attività del liquidatore si sono concluse in epoca abbondantemente anteriore rispetto alla fine delle sue operazioni
Ritiene il collegio di dovere liquidare il compenso del liquidatore in complessivi € 60.487,33, al lordo del rimborso forfettario ed al netto degli accessori.

p.q.m.

Dichiara la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo di [REDACTED],
omologato con decreto di questo Tribunale del 14.5.2019.

[REDACTED]
Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Nomina curatore il dott. Luca Di Iorio, con studio in Chieti

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori se non è stato ancora eseguito.

Dispone che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo innanzi al giudice delegato il giorno 22.6.2023 alle ore 9.00.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione in cancelleria delle loro domande di insinuazione.

Ordina che la presente sentenza venga notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Liquida in € 60.487,33, al lordo del rimborso forfettario ed al netto degli accessori, i compensi del liquidatore giudiziale dott. Ivo Remigio.

Si comunichi

Chieti, li 31.1.2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco

